

**CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
MENSA SCOLASTICA DI SAN PIERO IN FRASSINO PER GLI ANNI SCOLASTICI**

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024- CIG

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____

TRA

- il Comune di Ortignano Raggiolo, (in seguito per brevità indicato come
"Amministrazione"), con sede legale a Ortignano Raggiolo Via Provinciale, 4 Ortignano

- 52010 (AR), codice fiscale 80000170516 e partita IVA n. 00256270513,

rappresentato dalla Dott.ssa _____, nata a _____ il - -

_____ domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di

_____ autorizzata ad impegnare legalmente e

formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con

determina n. _____ del - -2021;

E

- _____ di seguito indicata come "Società" con sede legale

in _____ via _____, codice fiscale e Partita IVA n

_____ iscritta all'albo delle Cooperative Sociali di tipo B n.

_____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il

_____, in qualità di _____, come risulta dalla

_____, domiciliato per il presente atto presso la sede della

Cooperativa..

PREMESSO CHE

- con determina n. _____ del - -2021 del Responsabile della struttura competente, si

è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e

ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- con determina dell'Unione dei comuni montani del Casentino n. ____ del ____ - -2021,

sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto alla Società;

- con determina dell'Unione dei comuni montani del Casentino n. ____ del ____ - -2021

è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva a favore della Società;

- data la determina del Comune di Ortignano Raggiolo n. ____ del ____ - -2021 "Pres

atto di acquisizione efficacia dell'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio di

mensa scolastica del plesso scolastico di San Piero in Frassino aa.ss. 2021/2022 –

2022/2023 – 2023/2024 espletata dalla C.U.C. dell'Unione dei comuni montani del

Casentino";

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della

stipula della presente convenzione;

- che la Cooperativa Sociale ha presentato ai sensi della normativa vigente il proprio

progetto-programma di inserimento nel lavoro di svantaggiati, riportante sia il numero

dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità

lavorativa residua, il ruolo e il profilo professionale di riferimento, nonché la presenza

di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente convenzione in forma

privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la

precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente

convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del servizio di gestione della

mensa scolastica del Plesso scolastico di San Piero in Frassino così come descritto nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dalla Società.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si riferisce agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per gli interi periodi scolastici. Il servizio di refezione scolastica sarà effettuato secondo il calendario scolastico ministeriale, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. Gli orari definitivi d'inizio refezione e le loro eventuali modifiche saranno stabiliti dalle competenti autorità scolastiche.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro -----
(_____), oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo di cui sopra ma si riserva di liquidare il servizio sulla base dei pasti effettivamente forniti.

Il costo unitario a pasto è pari ad Euro _____ (_____ / _____) oltre IVA nei termini di legge data l'offerta di cui sopra.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA COOPERATIVA

Nessuna variazione o modifica alla convenzione può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

Ogni comunicazione inerente la gestione della convenzione dovrà essere trasmesso tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Cooperativa si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione

necessaria alla gestione della convenzione.

La PEC della Cooperativa è _____;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Cooperativa in sede di gara, che in copia conforme all'originale si allega alla presente convenzione sotto la lettera "_____".

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA COOPERATIVA

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il Direttore all'esecuzione della convenzione per l'Amministrazione Dott.ssa

- La/Il Signor/a _____ quale responsabile dell'attività contrattuale per la Cooperativa.

In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Cooperativa è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Cooperativa fornisce i seguenti recapiti _____.

ART 9 – VOLONTARI

È previsto il seguente impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo: con il seguente ruolo

Tale personale è regolarmente assicurato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 381/91.

Art. 10 – LAVORATORI SVANTAGGIATI

La Cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa.

Per l'adempimento delle obbligazioni dei servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso a utilizzare n. _____ lavoratore/i svantaggiato/i e il personale di sostegno previsto dal progetto di inserimento lavorativo. La Cooperativa Sociale s'impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla normativa vigente.

ART. 11 – OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

La Cooperativa Sociale assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle Cooperative Sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei/nel loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente.

ART 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Cooperativa rimetterà fattura con cadenza mensile dati i pasti effettivamente forniti nel periodo di riferimento della fattura che dovranno risultare da apposito resoconto.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate al Comune di Ortignano Raggiolo codice IPA UFKMMR e dovranno contenere i seguenti riferimenti: "Procedura negoziata preceduta da indagine di mercato svolta in

modalità telematica per l'affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica

del Plesso scolastico di San Piero in Frassino – CIG: _____”. La

fattura dovrà essere corredata da un report dei pasti effettivamente distribuiti nel periodo di riferimento.

Nel caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno respinte.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (IVA da versare a cura del committente) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1977.

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Cooperativa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa alla Società, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Cooperativa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto

l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui alla presente convenzione, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____ codice fiscale _____;

- _____ codice fiscale _____;

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG _____. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Cooperativa da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla

presente commessa pubblica sopra indicato presso

chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Cooperative dalle responsabilità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 14 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

ART. 14 - PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Penali

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione della convenzione, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 13 della presente convenzione.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Cooperativa non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale di massimo € 1.000,00 al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Cooperativa dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto

richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente convenzione non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte della convenzione;

- in caso di subappalto;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare netto contrattuale.

- nel caso in cui l'inserimento dei lavoratori svantaggiati compreso nel Progetto presentato dalla Cooperativa non venga rispettato nelle modalità previste al precedente articolo 10.

In caso di risoluzione della convenzione ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione

definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG 8752929981:

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 17 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA'

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento

dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti /soci lavoratori, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente convenzione, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Cooperativa restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con delibera di Giunta comunale n 178 del 30/12/2013 pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Cooperativa ha costituito cauzione definitiva ai sensi del' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante

_____ n. _____ del _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____ /00).

(nel caso in cui la Cooperativa risulti in possesso della certificazione per la qualità)

L'importo è ridotto di 50% in quanto la Cooperativa è in possesso della Certificazione
così come risulta dal certificato

presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)

L'importo della cauzione sarà ridotto del ___ % in quanto la Cooperativa è in possesso

di _____, così come risulta dalla documentazione _____ presentata in copia con

forme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente

svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo

garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito

di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi

contrattuali.

In caso di risoluzione della convenzione il Consorzio incorre nella perdita del de-posito

cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali

e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della

garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra

causa, la Cooperativa dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30

(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto la convenzione.

ART. 19 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi

danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del

medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo,

sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Cooperativa è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le polizze sopra indicate devono contenere l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

A tal proposito gli originali delle polizze: _____ della Compagnia assicurativa _____ n. _____ del _____ e _____ della Compagnia assicurativa _____ n. _____ del _____ sono state consegnate in data odierna all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula della stessa convenzione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Cooperativa è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Cooperativa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Cooperativa, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per

ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate,

tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per

l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli

articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la

prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28,

par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da

un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del

contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a

ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati

personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non

conforme;

- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò

appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 22 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dalla convenzione in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto alla Cooperativa di recedere dalla convenzione.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente

convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Arezzo con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, il Sig. _____ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 12 (Fatturazione e pagamenti), 14 (Penali e risoluzione della convenzione), 17 (Obblighi e responsabilità della cooperativa), 19 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 20 (Coperture assicurative), 23 (Recesso contrattuale) e 26 (Foro competente).

_____ per l'Amministrazione (in modalità elettronica)
_____ per _____ (in modalità elettronica)

UdCM Casentino Prot 0012032 del 06-07-2021 arrivo Cat 14 Cl 2 Fas